

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

INSERTO

2024

40

Inserito

QUALIFICAZIONE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE EDILE: NUOVO OBBLIGO

Vitantonio Lippolis - INL, Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro,
HSE Manager



ON-LINE

Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse.

In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull'argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco... con una sola ricerca!

www.edicolaprofessionale.com



Wolters Kluwer

Qualificazione di imprese e lavoratori autonomi del settore edile: nuovo obbligo

Vitantonio Lippolis - INL, Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro, HSE Manager

Dal 1° ottobre 2024 possono operare nei **cantieri temporanei e mobili** soltanto le imprese in possesso di una **specifico qualificazione** attestata dal **possesso di una patente**. È quanto prevede l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 così come integralmente riformulato dall'art. 29, commi 19 e 20, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (1) (c.d. "Decreto PNRR").

Per dare concretezza al **nuovo obbligo certificativo**, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il «Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili» (2) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in attuazione della delega prevista nel Regolamento, il 23 settembre 2024 ha pubblicato la circolare n. 4/2024 che fornisce le prime indicazioni operative per la richiesta ed il rilascio della patente. (3) Dopo oltre sedici anni dal varo del D.Lgs. n. 81/2008 viene finalmente attuato, seppur limitatamente ad un solo settore produttivo, un sistema di qualificazione delle imprese edili. Per fin troppo tempo è stato possibile svolgere senza alcun filtro e/o qualificazione professionale l'attività economica di che trattasi. Tale circostanza ha determinato grossi problemi anche sotto il profilo della salute e sicurezza per i lavoratori impiegati. Difatti, nel corso di un'audizione parlamentare tenutasi nel mese di no-

vembre 2021 innanzi alla «Commissione monocratica d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro» l'allora presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha sottolineato come in Italia fosse sufficiente recarsi presso la Camera di Commercio per iscriversi come impresa edile, possedendo null'altro che un ufficio e un telefono. Conseguentemente, trainata dai molteplici incentivi di settore, abbiamo così fatalmente assistito negli ultimi anni ad un aumento della popolazione aziendale e a un incremento esponenziale degli incidenti e delle morti sul lavoro nei cantieri.

La **nuova patente a crediti** ha come obiettivo quello di garantire la legalità e si innesta all'interno di un percorso che mira a **rafforzare il contrasto al lavoro sommerso** e a garantire una sempre **maggior sicurezza** a favore dei lavoratori. (4) Nelle intenzioni del Legislatore, dunque, chi lavora in un cantiere edile dovrà avere un *rating* che misura il livello di sicurezza raggiunto.

Prima della novella in esame, l'art. 27, comma 1 prevedeva, in linea generale, l'individuazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. (5) Sulla base di tale previsio-

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221, serie generale, del 20 settembre 2024.

(3) V. anche, E. Massi, *Regolamento per la patente a punti in edilizia*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 39, pagg. 2291 ss.

(4) Difatti, per mezzo dello stesso D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, il Legislatore è intervenuto (fra l'altro) per: **i)** riformare il sistema delle ispezio-

ni in materia di lavoro e legislazione sociale, **ii)** ampliare le tutele dei lavoratori impiegati in appalto e in altre forme di esternalizzazione, **iii)** novellare il quadro sanzionatorio in materia di esternalizzazioni di manodopera e lavoro sommerso, **iv)** incrementare gli organici del personale ispettivo.

(5) L'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 così recitava: «Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, *lettera g)*, sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chi-

ne, prima d'ora è stato regolamentato soltanto il percorso di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. (6) Essendo stato questo comma espunto dall'art. 27, eventuali future **estensioni del sistema di qualificazione delle imprese** ad altri settori produttivi dovrà dunque avvenire tramite una disciplina normativa primaria (e non più, come in passato, su base regolamentare).

Patente a punti: nuovo sistema di qualificazione

Secondo quanto previsto dal novellato art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili sono obbligati al possesso di un'apposita patente. In base al richiamato art. 89, comma 1, *lett. a)*, del D.Lgs. n. 81/2008, i **cantieri temporanei o mobili** sono costituiti dai luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell'Allegato X dello stesso Tusl.

D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, comma 1, *lett. a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come precisato dall'Inl, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le **imprese** – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i **lavoratori autonomi che operano “fisicamente”** ed a qualsiasi titolo nei suddetti cantieri. (7)

Sono invece **esclusi** dall'obbligo:

- i soggetti che effettuano **mere forniture** (es. sanitari, pavimenti e piastrelle, calcestruzzo preconfezionato) (8) o **prestazioni di natura intellettuale** (ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso, nell'ambito della **qualificazione SOA** (9) prevista dal Codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori di importo superiore a determinati limiti, di un attestato di inclusione

in una classifica pari o superiore alla terza. (10) Qualora, invece, l'impresa sia in possesso di un attestato SOA di classe inferiore alla terza, per operare legittimamente nei cantieri temporanei e mobili dovrà ordinariamente presentare l'istanza per ricevere la patente a crediti.

Relativamente alle **imprese e ai lavoratori autonomi stabiliti in Stati esteri**, la circolare n. 4 /2024 dell'Inl ha chiarito che questi soggetti sono comunque tenuti al possesso della patente di cui all'art. 27 del Tusl, tuttavia:

- per le **imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea**, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un

rurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

(6) Cfr. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 recante «norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, *lettera g)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(7) Inl, circolare n. 4/2024.

(8) La DC Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'Inl, con la nota n. 1753 dell'11 agosto 2020, al fine di chiarire gli obblighi di redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos) ha precisato che la mera fornitura di calcestruzzo si realizza ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di sca-

rico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canale di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell'arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad es., il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell'autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

(9) Nella terminologia di cui all'art. 100, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), tale acronimo si riferisce agli organismi di attestazione.

(10) Cfr. i commi 4 e seguenti del richiamato art. 100 e l'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Inserto

documento equivalente rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine (es. possesso del Modello A1 anziché del Durc);

• per le **imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione europea**, invece, è necessario un **documento riconosciuto dalla legge italiana**.

In entrambi i casi le imprese straniere dovranno, collegandosi al portale dei servizi dell'Inl, dichiararlo.

In **assenza di uno di questi documenti**, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stessa stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Requisiti per il rilascio della patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (11);

c) possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;

d) possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), nei casi previsti dalla normativa vigente; (12)

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente. (13)

Regolarità fiscale e Durf

A proposito di **regolarità fiscale**, l'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1994 prevede che il committente che affida il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, ecc. caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modelli di versamento F24 a prova dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai lavoratori che sono direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Questa documentazione va acquisita dal committente prima del pagamento delle prestazioni a favore del soggetto appaltatore. In caso di inottemperanza, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, che siano in possesso di determinati requisiti, sono esentate da questo obbligo ma, per dimostrare di essere comunque in regola con gli obblighi fiscali, debbono trasmettere al committente la certificazione di regolarità contributiva attestata dal **Durf** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questo certificato ha **validità di quattro mesi** dalla data del rilascio.

Da quanto sopra si evince, quindi, che il possesso del Durf che certifica la regolarità fiscale non è previsto per tutti gli operatori economici ma soltanto per quelli in possesso di determinati requisiti (es. l'impresa che opera da meno di tre anni non può riceverlo) mentre, per ottenere la patente a crediti, la norma richiede espressamente il possesso della certificazione di regolarità fiscale attestata dal Durf. Pertanto, per evitare possibili equivoci, l'Inl avrebbe forse potuto interpretare estensivamente questo obbligo chiarendo che, per ricevere la patente a crediti, è più in generale necessario che, nei casi previsti dalla legge, il richiedente sia in **regola con gli obblighi fiscali** alla stregua di quanto prevede l'art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997 attestati, alternativamente, dai Modelli F24 da cui si vince il corretto versamento delle ritenute sui compensi erogati ai lavoratori impiegati direttamente nell'appalto oppure dal Durf.

Resta ovviamente inteso che, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1994, chi richiede all'Inl la patente a crediti non dovrà dimostrare o autocertificare in alcun modo la regolarità fiscale.

Procedura per il rilascio della patente

Le modalità di rilascio della patente a crediti sono state dettagliatamente illustrate dall'Inl nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, nota che rappresenta una sorta di **percorso di accompagnamento** al corretto adempimento del nuovo obbligo.

Dal 1° ottobre 2024 la patente va **richiesta on-line** all'Ispettorato Nazionale del Lavoro accedendo al relativo portale dei servizi presente al seguente indirizzo: «<https://servizi.ispettorato.gov.it/>». Per poter entrare il richiedente deve essere in possesso dello Spid personale o Cie.

L'**istanza** di rilascio può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, eventualmente anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i **soggetti** di cui all'**art. 1 della legge n. 12/1979** (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).

Per rendere più spedita la procedura, **non è prevista la presentazione di alcuna documentazione**. (14) Difatti, in fase di presentazione dell'istanza telematica, il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto, a seconda delle circostanze, di una mera **autocertificazione ovvero dichiarazione**

(11) Come puntualizzato dall'Inl nella circolare n. 4/2024, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono previsti solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.

(12) Il Dvr non è necessario, ad esempio, per le imprese e

per i lavoratori autonomi senza dipendenti.

(13) La designazione del Rspg non è necessaria, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti.

(14) Cfr. art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. (15) Pertanto, eventuali **falsità** di una o più autocertificazio-

ni/dichiarazioni sono presidiate da **sanzione penale** ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto. (16)

Autocertificabilità del Durc

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un "operatore economico" per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail e (per le aziende del settore) della Cassa edile.

La prassi e la giurisprudenza amministrativa sono stati, fino ad oggi, piuttosto rigorosi sulla possibilità di autocertificare la regolarità contributiva attestata dal Durc.

Difatti, la verifica della regolarità contributiva è un'operazione piuttosto complessa che viene attestata dagli Istituti in presenza delle seguenti **condizioni**:

- correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempimenti in atto.

Fatte salve alcune specifiche eccezioni previste dal Legislatore, in linea di principio il possesso di questo attestato non può essere surrogato dall'autocertificazione dell'imprenditore, ovvero dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali (es. Emens, Mod. F24). (*)

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva dovrebbe avvenire con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, mediante un'interrogazione unica degli archivi integrati di Inps, Inail e (per le aziende del settore) della Casse edili per mezzo dell'indicazione esclusiva del codice fiscale del soggetto da verificare. (**)

L'aver previsto, da parte dell'art. 27, comma 2 del Tusc, la possibilità di autocertificare anche il possesso della regolarità contributiva si spiega, probabilmente, con la necessità di snellire la procedura di rilascio dell'ingente quantità di certificati che, in considerazione della vastità della platea dei potenziali richiedenti, prevedibilmente verranno richiesti all'Agenzia ispettiva.

(*) Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16 gennaio 2012 n. 619; Inail-Inps, nota congiunta 26 gennaio 2012, n. 573; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lettera circolare 14 luglio 2004, n. 848; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 6 febbraio 2009, n. 6, Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4035.

(**) V. art. 6, D.M. 30 gennaio 2015 recante «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)»

Una volta terminata la procedura di inserimento *on-line* dei dati e delle informazioni necessarie, il portale rilascia una **ricevuta con l'indicazione di un codice univoco** associato alla patente che, in un secondo momento, verrà rilasciata in formato digitale.

Fatta salva una diversa comunicazione dell'Inl, nelle more del rilascio della patente in formato digitale, **il richiedente può così svolgere regolarmente l'attività** all'interno dei cantieri temporanei e mobili.

Per **chiarimenti** e per formulare **quesiti** anche giuridici in merito al rilascio della patente a crediti, l'Inl ha messo a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: «patenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it».

Periodo transitorio

Per agevolare i richiedenti e minimizzare anche i possibili impatti negativi sulle infrastrutture tecnologiche, l'Inl ha previsto che, **dal 23 settembre 2024** (da

ta di pubblicazione della circolare n. 4/2024) **al 31 ottobre 2024**, i richiedenti possono provvisoriamente presentare l'istanza di rilascio della patente a crediti anche utilizzando il modello allegato alla circolare stessa e riportato di seguito. (17)

Il **modello** contiene una generica **autocertificazione/dichiarazione**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti previsti dalle *lettere a), b), c), d), e) e f)* dell'art. 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Una volta compilato e sottoscritto, il modello andrà trasmesso via Pec all'indirizzo «dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it». Anche se la nota dell'Agenzia ed il modello non lo prevedono espressamente, in considerazione dei contenuti dichiarativi e delle responsabilità conseguenti, si ritiene che la sottoscrizione delle dichiarazioni vada fatta con **firma digitale** ovvero allegando al modello una **copia di un documento d'identità** in corso di validità del dichiarante. La dichiarazione così trasmessa (al riguardo farà fede la ricevuta di trasmissione

(15) Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste dall'Inl in caso di eventuali accertamenti.

(16) L'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 dispone che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, *lettera g)*, del Codice di procedura civile.

(17) Inl, Allegato alla circolare 23 settembre 2024, n. 4.

Inserto

ne della Pec) resta **valida soltanto fino al 31 ottobre 2024**, termine entro il quale il dichiarante è comunque obbligato a presentare la domanda attraverso il portale

dell'Inl. In mancanza, a partire dal 1° novembre 2024 la dichiarazione provvisoria non consentirà più di operare nei cantieri temporanei e mobili.

Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti

La/Il sottoscritto/a _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____
Data _____

IL DICHIARANTE

Contenuti della patente

Come detto, la patente verrà rilasciata in **formato digitale**. Il D.M. n. 132/2024 prevede che essa riporti le seguenti **informazioni**:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

Per **verificare il possesso del certificato**, è stata prevista un'ampia facoltà di consultazione. Difatti, con lo sviluppo del portale, sarà consentita l'interrogazione della banca dati ai titolari del certificato o loro delegati, alle Pubbliche Amministrazioni, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ai responsabili dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Attribuzione dei crediti aggiuntivi

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti**. Se non verranno decurtati punti come conseguenza dell'accertamento di violazioni, la patente sarà **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti**.

Se, tuttavia, sono contestate **una o più violazioni** di cui all'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'**asseverazione del Modello di organizzazione e gestione** (Mog) rilasciato dall'Organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, dall'adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981.

Il punteggio sulla patente potrà essere incrementato fino ad un **massimo di cento crediti** (compresi i trenta iniziali e i venti che maturano ogni biennio) nei casi e con le modalità previste nella tabella riportata di seguito.

| Tabella assegnazione crediti aggiunti (D.M. 18 settembre 2024 n. 132, Allegato) | | |
|---|---|--------------------|
| Categoria | Requisito | Incremento crediti |
| Storicità dell'azienda (fino a 10 crediti) | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella. | 3 |
| | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella. | 5 |
| | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella | 8 |
| | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella. | 10 |
| Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti) | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da Accredia o da altro ente di accreditamento aderente agli Accordi di mutuo riconoscimento Iaf Mla. | 5 |
| | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (Mog- Ssl) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4 |
| | i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34, comma 2 e 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. | i.) 6 |
| | ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | ii.) 8 |
| | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
| | Adozione del Documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17, comma 1, <i>lett. a)</i> del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29, commi 6 e 6- <i>bis</i> , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
| | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o Rls territorialmente competente. | 2 |

Inserto

| Tabella assegnazione crediti aggiunti (D.M. 18 settembre 2024 n. 132, Allegato) | | |
|--|---|---|
| Attività, investimenti o formazione su altri temi (fino a 10 crediti) | Imprese che occupano fino a 15i dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 |
| | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 2 |
| | Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 4 |
| | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo Ccnl Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. | 2 |
| | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
| | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
| | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
| | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
| | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
| | Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
| | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
| Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 | |

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo all'esito delle **integrazioni della piattaforma informatica**, di cui verrà data notizia sul sito internet dell'Inl unitamente alle modalità operative da seguire (si presume comunque non prima del mese di gennaio 2025).

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i **crediti ulteriori** saranno attribuiti con **decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Revoca della patente

A fronte delle istanze pervenute, l'Amministrazione procederà ad effettuare dei **controlli a campione** (sia

d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi) sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti. Qualora venga accertata la presenza di **dichiarazioni non veritiere** in merito al possesso dei **requisiti dichiarati inizialmente**, oltre alle già indicate conseguenze contemplate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, è prevista anche la revoca della patente. (18)

Nella circolare n. 4/2024 l'Inl fa presente che «(...) il **venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo** – ad esempio l'assenza del Durc – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento».

Il provvedimento di revoca verrà adottato dalla **Direzione Interregionale del Lavoro (Dil)** territorialmente competente ovvero dalla **Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro** (a quest'ultima compete la revoca delle patenti emesse a favore delle imprese straniere o localizzate in territori facenti capo

(18) Cfr. art. 27, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.

alla competenza di più Dil). Prima di procedere alla revoca del provvedimento autorizzativo, tuttavia, l'Inl precisa che l'Organo preposto dovrà preventivamente convocare l'impresa o il lavoratore autonomo per un **confronto congiunto** sulle difformità accertate. Inoltre, la Direzione procedente dovrà altresì **valutare la gravità dei fatti** che sono all'origine dell'eventuale successivo provvedimento di revoca. A questo ultimo riguardo, l'Agenzia fa l'esempio relativo all'assolvimento degli obblighi formativi: pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, si dovrà valutare la gravità dell'omissione (es.: totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale; il fatto che l'omissione riguardi personale amministrativo che non è destinato ad operare in cantiere; se l'im-

presa ha ottemperato o meno alle prescrizioni impartite dal personale ispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994). (19)

In ogni caso, **decorsi dodici mesi dalla revoca**, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una **nuova patente**.

Decurtazione dei crediti

Qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi vengano definitivamente accertate (20) le violazioni qui di seguito indicate, dal punteggio della patente verranno decurtati i crediti di fianco a ciascuna ipotesi previsti.

| Tabella decurtazione crediti (Art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 - Allegato I-bis) | | |
|--|---|----------------------|
| N. | Violazione accertata | Decurtazione crediti |
| 1 | Omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| 3 | Omessa formazione e addestramento | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del Piano operativo di sicurezza | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
| 13 | Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28 | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |

(19) L'art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, così dispone: «Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758».

(20) L'art. 27, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'Amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Inserto

| Tabella decurtazione crediti (Art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 - Allegato I-bis) | | |
|--|---|----|
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3- <i>quater</i> , del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai nn. 21, 22 e 23 | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo fossero contestate **più violazioni** tra quelle sopra indicate, i crediti devono essere comunque decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La circolare n. 4/2024 dell'Inl evidenzia che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024** a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta. Pertanto, eventuali violazioni poste in essere prima di tale data potranno ovviamente incidere sotto il profilo sanzionatorio ma non comporteranno la decurtazione di alcun credito.

Sospensione della patente

La norma prevede che «se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore** o un'**inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via

cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14». (21)

Questo provvedimento è adottato «dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente». Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere un **parere (non vincolante) alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro**.

Le indagini (eventualmente condotte anche da personale ispettivo non appartenente all'Inl) dovranno «incentrarsi anzitutto sul **nesso causale** tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente». Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all'Autorità giudiziaria, l'Organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta «almeno a titolo di **colpa grave**» (22) di uno o più dei sopra indicati debitori di si-

(21) Art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008.

(22) Come rammenta l'Inl nella circolare n. 4/2024, la «colpa grave» è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di

diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il **grado di negligenza**, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente

curezza. (23) Al riguardo l'Inl fa presente che, qualora dall'indagine non emergano in maniera chiara ed inequivocabile tali responsabilità per la cui individuazione sono richiesti approfondimenti possibili sono solo in sede giudiziaria, **la sospensione non potrà essere adottata.**

Richiamando quanto indicato nel Regolamento ministeriale, l'Agenzia chiarisce quindi che:

a) in presenza di un **infortunio mortale**, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità;

b) in caso di infortunio che comporti, invece, un'**inabilità permanente** del lavoratore, la sospensione va subordinata ad un preventivo riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'Inail (24) che la comunicherà alla competente sede territoriale dell'Inl unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

Il D.M. n. 132/2024 prevede una maggiore discrezionalità relativamente all'adozione del provvedimento di sospensione per i casi di inabilità permanente. Difatti, **non si procederà con la sospensione della patente** qualora il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (sia per violazioni prevenzionistiche, sia in caso di impiego di lavoratori "in nero") e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che questi provvedimenti cautelari siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

La **durata del provvedimento cautelare** non può superare dodici mesi. In concreto, difatti, la durata verrà determinata dalla gravità degli infortuni nonché dalla gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e dall'eventuale presenza di recidive.

Trattandosi di un provvedimento amministrativo, la decisione di sospendere la patente a punti dovrà, in ogni caso, essere **adeguatamente motivata** indicando, seppur in maniera sintetica, le ragioni di fatto e di

diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008, contro il provvedimento di sospensione della patente è **ammesso ricorso entro trenta giorni** dalla notifica del provvedimento alla **Direzione Interregionale del Lavoro (Dil)** territorialmente competente che ne valuterà sia i presupposti (di fatto e di diritto) sia la durata e si pronuncerà nei successivi trenta giorni. Contro l'eventuale inerzia della Dil, il ricorrente potrà comunque contare sulla maturazione del c.d. "**silenzio-accoglimento**" che comporta la perdita d'efficacia del provvedimento cautelare. (25)

Oltre che in via amministrativa, il datore di lavoro può proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, **ricorso giurisdizionale innanzi al Tar** per vizi di legittimità (l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge) o di merito (inosservanza delle cosiddette norme di buona amministrazione, di opportunità o di convenienza). (26)

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento cautelare la competente sede territoriale dell'Ispettorato provvede a **verificare il «ripristino delle condizioni di sicurezza** dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione».

Conseguenze sanzionatorie

Come detto, dal 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri temporanei e mobili le imprese e i lavoratori autonomi sono obbligati al possesso della patente a punti. Anche se in possesso di questo documento, non sarà comunque possibile continuare ad operare nei cantieri quando l'operatore, per effetto delle decurtazioni di punti eventualmente operate, sia in possesso di una patente **con meno di quindici crediti.**

Tuttavia, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia **almeno pari al 30%** del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà portare a termine le attività in corso su quel luogo di lavoro.

Nel caso l'impresa o il lavoratore autonomo indebitamente operi nei cantieri senza la patente ovvero con una patente con meno di quindici crediti, il personale

da ciò che è considerato ragionevole e diligente;

- per quanto concerne la **violazione delle norme di sicurezza**, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;

- per quanto concerne la **consapevolezza del rischio**, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

(23) V. anche R. Guariniello, *Patente a punti: problemi applicativi e dubbi ermeneutici*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, in questo stesso fascicolo, pagg. 2350-2357.

(24) L'Inl fa salvi i casi di «irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente», p.e. in caso di perdita di un arto, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per "colpa grave", della durata della sospensione.

(25) Si tratta delle medesime modalità di impugnazione previste per il provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale.

(26) Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Inserto

ispettivo contesterà al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido una **sanzione amministrativa** pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. (27) Pertanto, potrebbe trattarsi di una sanzione anche ingente e di ammontare variabile che il personale ispettivo determinerà, di volta in volta, sulla base del valore dei lavori previsti dal capitolato di appalto/subappalto. Inoltre, è prevista una sanzione aggiuntiva che prevede l'**esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** per un periodo di sei mesi. A tale scopo il provvedimento sanzionatorio verrà trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Invece, il **committente o il responsabile dei lavori** che, in spregio agli obblighi previsti dall'art. 90, comma 9, *lett. b-bis*) del D.Lgs. n. 81/2008, non verifichi il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all'art. 27 o dell'attestazione SOA) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con la **sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91**. (28)

Recupero dei crediti decurtati

Il recupero dei crediti eventualmente persi dall'impresa e dal lavoratore autonomo potrà avvenire non prima, tuttavia, che la patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a quindici crediti. (29)

Il recupero, per un **massimo di quindici crediti**, è subordinato alle valutazioni che l'apposita "**Commissione territoriale**" composta da rappresentanti dell'Inl e dell'Inail effettuerà al riguardo. Ai fini del giudizio, questo organo terrà conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolti da parte dai responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dai lavoratori occupati presso i cantieri interessati;

- dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, *lett. a*), del Regolamento ministeriale. (30)

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare anche rappresentanti delle Asl e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Le modalità tecniche di accreditamento verranno definiti in un secondo momento da parte dell'Inl.

Conclusioni

Da più parti è stato espresso il rammarico per la mancanza di un adeguato periodo transitorio utile a tutti per meglio comprendere le nuove regole e, probabilmente, anche all'Inl per meglio organizzare il proprio portale.

Le imprese, le associazioni e i professionisti, si sono così trovati a fronteggiare un **nuovo adempimento in tempi estremamente brevi** (si ribadisce che senza almeno la ricevuta di trasmissione dell'autocertificazione, dal 1° ottobre non è più possibile operare legittimamente nei cantieri), circostanza che rischia di compromettere la sostenibilità del settore edile composto da circa 900 mila imprese.

L'**assenza di un periodo transitorio adeguato** rischia, infine, di aumentare anche i margini di errore e di favorire dinamiche speculative a favore di soggetti sempre pronti a sfruttare le fasi di incertezze degli operatori.

(27) Anche se questa sanzione può essere applicata dai vari Organi accertatori di polizia amministrativa o giudiziaria (es. personale ispettivo delle Asl, Guardia di Finanza), l'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione (art. 18, legge n. 689/1981) spetta al competente Ispettorato Territoriale. Pertanto, il rapporto *ex art. 17*, legge n. 689/1981 è a questo Ufficio che andrà indirizzato.

(28) V. art. 157, comma 1, *lett. c)*, D.Lgs. n. 81/2008 smi.

(29) Cfr. art. 7, D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

(30) Ad esempio: conseguimento di certificazione di un Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da Organismi di certificazione accreditati da Accredia o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento Iaf Mla; asseverazione del Mog della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 da un Organismo paritetico iscritto al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo Tusi; investimenti nella formazione dei lavoratori.